



## **BANDO PER LA RIPARTENZA IN SICUREZZA DEL SETTORE TURISMO Anno 2020**

### **ARTICOLO 1 – FINALITÀ**

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna - di seguito Camera di commercio di Ravenna, alla luce della legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016, che ha attribuito agli enti camerali funzioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, intende assumere un ruolo attivo nella promozione di questa filiera coinvolgendo le imprese e contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale.

Questa azione è resa ancora più necessaria a causa della crisi economica senza precedenti conseguente all'emergenza legata al diffondersi della pandemia Covid-19 che richiederà a tutti, imprese e lavoratori, uno speciale sforzo di rigenerazione e capacità di adattamento e cambiamento per ritrovare, in un contesto di sicurezza sanitaria, una vincente capacità competitiva e una rinnovata stabilità.

I danni che il lockdown ha prodotto sul sistema turistico della provincia di Ravenna sono stati devastanti: intere filiere hanno azzerato i propri fatturati e molte imprese ancora non hanno riaperto. La Camera di commercio, per il tramite di questa specifica misura, con contributi a fondo perduto, intende aprire ad una nuova stagione di sostegno e di rilancio di questo settore fondamentale per l'economia del territorio.

### **ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO**

Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite contributi a fondo perduto (*voucher*), le seguenti tre linee di intervento:

- a) Mettere in sicurezza le strutture turistiche fornendo assistenza alle imprese utilizzando lo strumento dei contributi/voucher - sui temi della pulizia e sanificazione, dell'offerta dei servizi turistici, della gestione degli aspetti logistici e del personale e degli altri aspetti che riguardano la riduzione dei rischi connessi all'operatività di tutte le tipologie di strutture ricettive;
- b) Formare il personale addetto ai servizi turistici. La formazione del personale addetto ai servizi turistici sulle misure adottate nella struttura è di fondamentale importanza e rientra anche tra le raccomandazioni fornite dall'OMS per il settore turistico. In particolare, viene suggerito di fare dei "briefing" periodici tra il personale e il management, che coprano tutte le misure protettive, il riconoscimento di eventuali sintomi sospetti e altre procedure interne contro il COVID-19;
- c) Gestire le strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione rafforzando l'elemento reputazionale dell'impresa e del suo collegamento al territorio ravennate, romagnolo e italiano più in generale.

### **ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE**

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio ammontano a euro 200.000,00.
2. I contributi avranno un importo unitario massimo di euro 5.000,00
3. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 60% delle spese ammissibili, che non potranno essere inferiori a euro 1.000,00.



4. Alle imprese in possesso del rating di legalità<sup>1</sup> verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.
5. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
6. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
  - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
  - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
  - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

#### ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

- 1) L'intervento è rivolto alle **strutture ricettive alberghiere** (articolo 4, comma 6, legge regionale n. 16/2004) codice Ateco 55.1, le **strutture ricettive all'aria aperta** (articolo 4, comma 7, legge regionale n. 16/2004) codice Ateco 55.3, gli **stabilimenti balneari e le strutture balneari** (ove ricadenti sul demanio marittimo gli stabilimenti e le strutture balneari dovranno essere in possesso di concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa ai sensi del Codice Navigazione e della legge regionale n. 9/2002) codice Ateco 93.29.2, gli **stabilimenti termali** (articolo 3 della legge n. 323/2000) codice Ateco 96.04.2.
- 2) Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le singole imprese di cui al punto 1) che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
  - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014<sup>2</sup>;
  - b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Ravenna;
  - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale; nel caso di unità locale, questa dovrà essere iscritta al REA da almeno 12 mesi al momento della presentazione della domanda e con l'esclusione di unità locali qualificate come magazzino o deposito, conformemente a quanto riportato nella visura camerale aggiornata;
  - d) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  - e) abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
  - f) non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Ravenna ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

<sup>2</sup> Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

<sup>3</sup> Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le



**Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo alternativa tra i bandi camerali COVID-19 per la concessione di contributi a sostegno della ripartenza in sicurezza delle imprese della provincia di Ravenna.** In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico. Nel caso in cui le spese siano sostenute per più unità locali dislocate in provincia di Ravenna l'impresa dovrà presentare un'unica domanda rendicontando tutte le spese delle UL.

#### **ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI**

Sono ammesse a contributo le seguenti spese, al netto dell'IVA, integralmente fatturate e pagate a partire dal 1 febbraio 2020 fino al giorno di invio della domanda di contributo.

##### **Per la linea di intervento A)**

- Servizi di consulenza per la definizione e l'implementazione di un Piano di azione Covid-19 che formalizzi tutte le procedure nonché i materiali e le risorse necessarie alla sua realizzazione e per l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e della ulteriore documentazione di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- Interventi di messa in sicurezza (es. impianti, macchinari, attrezzature, servizi, igienizzazione e/o sanificazione degli ambienti, degli strumenti e degli indumenti di lavoro, dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza idonei a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, mascherine, guanti, visiere protettive, divisori in plexiglass, dispositivi per la misurazione della temperatura corporea, dispositivi conta persone, servizi di vigilanza, test sierologici, ecc.)
- Servizi di consulenza per ripensare l'organizzazione degli spazi, la logistica e l'informazione ai clienti (es. cartellonistica, posizionamento dei tavoli/ombrelloni/area di sosta camper in modo che la distanza di sicurezza tra gli ospiti sia rispettata, contingentamento degli ingressi, definizione delle modalità di accesso alle strutture e ai servizi affinché sia garantito il distanziamento fisico, anche in una logica di accessibilità e sostenibilità ambientale;

##### **Per la linea di intervento B)**

- Servizi di consulenza per la definizione e l'implementazione di azioni formative rivolte al personale addetto ai servizi turistici sulle procedure (anche di lavoro agile e/o vendita online), misure protettive e di sicurezza adottate nella struttura in relazione all'emergenza Covid19, ed ogni altra competenza strategica necessaria alla ripartenza e al rilancio dell'attività;

##### **Per la linea di intervento C)**

- Servizi di consulenza per riavviare e ripristinare strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione finalizzate alla gestione della crisi in maniera proattiva (campagne social, messaggistica rivolta ai clienti, gestione online della fase di vendita, ecc..)

Nel caso gli investimenti sostenuti facciano riferimento a più di un ambito d'intervento tra quelli sopra indicati, si dovranno specificare le spese ammissibili in riferimento a ciascuno di essi.

**Sono in ogni caso escluse per ciascuna linea di intervento dalle spese ammissibili quelle per:**

- a) trasporto, vitto e alloggio;
- a) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, amministrativa-contabile e legale. trasporto, vitto e alloggio;

---

*associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.*



- b) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.).
- c) spese ricomprese in fatture il cui valore complessivo è inferiore a 50,00 euro.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.<sup>4</sup>

Non sono ammesse le autofatture.

#### ARTICOLO 6 – CUMULO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
- b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

#### ARTICOLO 7 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013), ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).  
In base a tali regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa unica<sup>5</sup> non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.
2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

---

<sup>4</sup> Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidente" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

<sup>5</sup> Si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.



## ARTICOLO 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 8:00 del 23/09/2020 e fino al 09/10/2020**. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande.

Per partecipare al presente bando occorre inviare, a pena di esclusione:

1. il modello BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;
2. i seguenti allegati obbligatori, firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa:
  - a. modello di domanda comprensivo di scheda progetto;
  - b. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet [www.ra.camcom.it](http://www.ra.camcom.it), alla sezione contributi ) firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti ai beni/servizi acquistati, alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e il riferimento al pagamento, con la quale si attesti la conformità all’originale delle copie dei medesimi documenti di spesa e di quietanza in essa richiamati;
  - c. nel caso dell’attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequenza per almeno l’80% del monte ore complessivo;

È obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda. L’indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull’anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente.

Le modalità ammesse per l’effettuazione dei pagamenti, che andranno evidenziate nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà i cui al punto 2.b sono: bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno e bancomat dei quali risulti la movimentazione in estratto conto bancario, pagamento con carta di credito dell’impresa richiedente di cui risulti l’addebito in conto e ricevuta di conto corrente postale. Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento. Non verranno ammessi pagamenti in contanti.

Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.

Sul sito internet camerale [www.ra.camcom.gov.it](http://www.ra.camcom.gov.it), alla voce Attività Promozionali - Contributi - contributi camerale, saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.



## **ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

È prevista una procedura valutativa secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Nella formulazione della graduatoria si darà priorità, fino alla concorrenza del 50% dello stanziamento complessivo, alle strutture ricettive di cui ai codici ateco **(55.1 e 55.3)**

In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Completata l'istruttoria delle domande pervenute da parte del competente ufficio camerale, l'ammissione dei beneficiari, la congruità e la coerenza dei progetti ed interventi realizzati rispetto alle finalità del presente bando e l'ammontare del contributo saranno determinati con atto dirigenziale, nei limiti delle somme indicate nel presente bando e nel rispetto delle prescrizioni nello stesso contenute.

La graduatoria dei soggetti beneficiari, la sintesi dei contenuti delle iniziative finanziate, nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di comunicazione tramite PEC alle imprese beneficiarie e di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente camerale [www.ra.camcom.gov.it](http://www.ra.camcom.gov.it) entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del suddetto atto dirigenziale

È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda del contributo.

## **ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER**

I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- d) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del contributo, del rating di legalità.

## **ARTICOLO 11 – CONTROLLI**

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando. In particolare, ai sensi del DPR 445/2000, si effettuerà, per verificare l'ammissibilità a contributo delle spese presentate un controllo documentale su un campione pari al 20% delle imprese richiedenti, mediante estrazione casuale. Alle imprese estratte sarà richiesta la presentazione delle fatture e delle quietanze di pagamento in originale.

Nel caso in cui, a seguito di controllo, vengano individuate spese non ammissibili si procederà alla revoca totale o parziale del contributo in relazione al valore di tali spese, con richiesta di restituzione dell'importo non spettante. Ove si rilevino dichiarazioni mendaci si procederà alla revoca del contributo con richiesta di restituzione delle somme versate, e invio della documentazione alla competente Procura della Repubblica per la verifica e accertamento delle eventuali responsabilità penali.



## ARTICOLO 12 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
  - a) mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 10;
  - a) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto;
  - b) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
  - c) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 11 per cause imputabili al beneficiario;
  - d) esito negativo dei controlli di cui all'art. 11.
  
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

## ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile amministrativo è il Dirigente dell'Area Economica della Camera di Commercio di Ravenna.

## ARTICOLO 14 – REGOLAMENTO GENERALE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolato si fa riferimento al Regolamento camerale Generale per il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori di cui alla delibera di Consiglio n. 4 del 19/04/2018, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e vantaggi economici

## ARTICOLO 15 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
  - le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese e l'analisi della documentazione ai fini della liquidazione dei voucher.Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e



della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

- 4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio (comprese le persone fisiche componenti i Nuclei di valutazione di cui all'art. 11) nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

- 5. Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

- 6. Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:

**a)** è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;

**b)** esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta [protocollo@ra.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo@ra.legalmail.camcom.it) con idonea comunicazione con idonea comunicazione;

**c)** proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

- 7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Ravenna con sede legale in via L. C. Farini 13 P.I. e C.F. 00361270390 tel. 0544-481311, email [camera.ravenna@ra.camcom.it](mailto:camera.ravenna@ra.camcom.it) pec [protocollo@ra.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo@ra.legalmail.camcom.it), la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: [dpo@ra.camcom.it](mailto:dpo@ra.camcom.it) (pec. [dpo@ra.legalmail.camcom.it](mailto:dpo@ra.legalmail.camcom.it)).

Per informazioni:

CAMERA DI COMMERCIO RAVENNA  
Ufficio Promozione e Comunicazione

viale Farini 14 48121 Ravenna

Telefono 0544 481425- 438 -489

E-mail: [bandiripartenza@ra.camcom.it](mailto:bandiripartenza@ra.camcom.it)

PEC: [promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it](mailto:promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it)





Camera di Commercio  
Ravenna

